

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport)¹

del 21 ottobre 1987 (Stato 25 gennaio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972²
che promuove la ginnastica e lo sport,

ordina:

Capo primo: Educazione fisica nella scuola

Sezione 1: Insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari e medie

Art. 1³ Principio

¹ I Cantoni provvedono affinché, nell'ambito dell'insegnamento ordinario, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.

² Essi provvedono affinché l'insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.

³ I Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.

⁴ L'insegnamento dell'educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell'emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

Art. 1a⁴ Computo delle attività sportive complementari

¹ Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo della metà come insegnamento ordinario conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

RU 1987 1703

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

² RS 415.0

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

² Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al giorno al massimo.

³ La media conformemente all'articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori. In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.

⁴ Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare nell'orario delle lezioni scolastiche.

Art. 2 Attitudini fisiche

I Cantoni provvedono affinché siano controllate le attitudini fisiche degli scolari.

Art. 3 Insegnamento, mezzi didattici

¹ Il personale insegnante deve possedere la formazione tecnica e pedagogica adeguata al grado di insegnamento.

² La Commissione federale dello sport (CFS) mette a disposizione dei Cantoni i documenti didattici e designa a chi questi vanno distribuiti gratuitamente.⁵ All'uopo consulta l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.

Art. 4⁶ Coordinamento

Nell'ambito della Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella scuola (CRCEFS), la Confederazione provvede a uno scambio periodico di pareri con gli organi cantonali di vigilanza e di consulenza in materia di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie.

Sezione 2: Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali

Art. 5

Per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali fa stato l'ordinanza del 14 giugno 1976⁷ sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

⁷ RS 415.022

Sezione 3: Sport scolastico facoltativo

Art. 6

¹ I Cantoni provvedono affinché complementariamente all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica sia offerto lo sport scolastico facoltativo.

² La CFS funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.⁸

Sezione 4: Formazione e perfezionamento del personale insegnante

Art. 7 Formazione dei docenti di scuola elementare

¹ I docenti di scuola elementare che, secondo il diritto cantonale, insegnano educazione fisica, oltre a questa formazione ne devono avere una teorica e didattica.

² I Cantoni disciplinano le esigenze d'esame.

Art. 8 Formazione di insegnanti di educazione fisica

¹ I candidati a un diploma federale di insegnante di educazione fisica devono seguire e portare a termine con successo i corsi universitari e quelli completivi organizzati dall'Ufficio federale dello sport (UFSP) ⁹, sezione Scuola federale dello sport di Macolin (sez. SFSM)¹⁰, secondo l'ordinanza del 21 ottobre 1987¹¹ concernente la formazione degli insegnanti di educazione fisica nelle università.

² L'organizzazione degli studi in scienze sportive con conseguimento di licenza o di dottorato spetta alle Università.

Art. 9 Formazione continua

¹ La Confederazione si assume i costi delle manifestazioni e dei corsi seguenti organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica nelle scuole per gli insegnanti di educazione fisica:

- a. corsi centrali per monitori di corsi,
- b. corsi eventuali per insegnanti d'educazione fisica nelle scuole normali,
- c. corsi centrali per il personale insegnante,
- d. riunioni e manifestazioni sportive organizzate su piano nazionale.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ RS 415.023

² Essa può assegnare contributi al promovimento delle manifestazioni indette dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari di sport per gli incaricati di corsi e diplomati di detti istituti.

³ Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.¹²

⁴ La Confederazione può sussidiare le pubblicazioni di educazione fisica scolastica utili al perfezionamento degli insegnanti.

Capitolo 2¹³: Gioventù+Sport

Sezione 1: In generale

Art. 10 Principio

Il promovimento nel quadro di Gioventù+Sport (G+S) comprende la formazione dei giovani in determinate discipline sportive nell'ambito di corsi e campi G+S nonché la formazione dei quadri.

Art. 11 Discipline sportive

¹ In G+S sono ammesse discipline sportive la cui pratica contribuisce a migliorare le attitudini fisiche, segnatamente nel quadro dello sviluppo generale dei giovani. Tali discipline sportive sono stabilite in considerazione dei criteri seguenti:

- a. i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono rimanere entro limiti accettabili;
- b. la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l'ambiente, non devono essere messi in pericolo;
- c. l'obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere alle basi etiche della società.

² Il Dipartimento stabilisce le discipline sportive G+S.

Art. 12 Misure di sicurezza

¹ Durante lo svolgimento di corsi e campi G+S occorre garantire che siano adottate le misure necessarie per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei partecipanti.

² L'UFSPPO emana direttive sulle misure di sicurezza per le singole discipline sportive.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

Art. 13 Gruppi di utenti

¹ In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU).

² Le offerte G+S del GU 1 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti.

³ Le offerte G+S del GU 2 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti. Il carattere regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve.

⁴ Le offerte G+S del GU 3 sono proposte da associazioni giovanili. Il lavoro svolto con i giovani consiste nello sviluppo degli aspetti sociali e nel praticare il gioco e lo sport sotto la direzione di persone competenti durante la vita in un campo.

⁵ Le offerte G+S del GU 4 sono proposte dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni o da federazioni sportive. Il lavoro svolto con i giovani consiste nel praticare lo sport sotto la direzione di persone competenti e nello sviluppo degli aspetti sociali durante la vita in un campo.

⁶ Le offerte G+S del GU 5 sono proposte da scuole. Al di fuori del programma scolastico obbligatorio possono essere organizzati corsi e campi G+S. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico, ma in tal caso i contributi federali sono ridotti.

⁷ Le offerte G+S del GU 6 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sportive non corrispondono pienamente al concetto di sport secondo G+S. Tali federazioni sportive ricevono unicamente contributi per la formazione dei quadri.

⁸ Le offerte G+S del GU 7 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sono offerte nell'ambito dei GU 1 o 2 o sono discipline sportive olimpiche del GU 6 e soddisfano i criteri dell'UFSPÖ in materia di promovimento delle nuove leve in G+S. Il lavoro svolto con i giovani consiste nell'allenamento e nell'applicazione mirati delle capacità sportive sotto la direzione di persone competenti in seno a un gruppo stabile.

Art. 14 Direzione e gestione

¹ La direzione di G+S compete all'UFSPÖ. I Cantoni e le associazioni e istituzioni federali interessate collaborano a titolo consultivo.

² I Cantoni gestiscono l'ufficio competente per G+S.

³ I Cantoni hanno l'obbligo di notificare all'UFSPÖ le irregolarità.

Art. 15 Commissioni consultive

Il Dipartimento può istituire commissioni consultive nelle quali sono rappresentati Cantoni nonché le associazioni e le istituzioni federali interessate.

Sezione 2: Partecipanti**Art. 16** Organizzatori della formazione dei giovani

¹ Gli organizzatori offrono, nel quadro della formazione dei giovani, corsi o campi in una disciplina sportiva G+S.

² Gli organizzatori delle offerte G+S inerenti alla formazione dei giovani sono federazioni e società sportive, associazioni e società giovanili nonché scuole. I corsi G+S possono essere offerti anche da fornitori commerciali; i campi G+S possono essere offerti anche dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.

Art. 17 Organizzatori della formazione dei quadri

Gli organizzatori della formazione dei quadri sono la Confederazione, i Cantoni, le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché istituzioni per la formazione degli insegnanti.

Art. 18 Partecipanti alla formazione dei giovani

¹ Possono partecipare ai corsi e ai campi G+S i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 10° anno di età e fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 20° anno di età.

² I giovani che all'inizio di un corso o di un campo G+S si trovano nel 10° anno di età possono parteciparvi a condizione che compiano i 10 anni durante tale corso o campo. I giovani che durante un corso o un campo G+S compiono il 20° anno di età possono terminare il corso o il campo in questione.

³ Possono partecipare anche altre persone, ma non beneficiano di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Art. 19 Quadri

¹ Appartengono ai quadri tutti i titolari di un riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto.

² Possono partecipare alla formazione dei quadri i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera. Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se sono attivi per un organizzatore della formazione dei giovani o della formazione dei quadri.

Art. 20 Monitore G+S

¹ Ottengono il riconoscimento di monitore G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

² Nell'ambito della rispettiva disciplina sportiva, i monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S di un organizzatore.

³ Il Dipartimento stabilisce i compiti dei monitori G+S e ne disciplina l'ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

Art. 20a Coach G+S

¹ Ottengono il riconoscimento di coach G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

² I coach G+S rappresentano l'organizzatore presso gli uffici cantonali competenti per G+S e presso l'UFSPPO. Essi sono annunciati all'ufficio cantonale competente per G+S e all'UFSPPO dall'organizzatore.

³ Il Dipartimento stabilisce i compiti dei coach G+S e ne disciplina l'ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

Art. 20b Formatore ed esperto G+S

¹ Ottengono il riconoscimento di formatore o di esperto G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

² I formatori e gli esperti G+S istruiscono i monitori e i coach G+S.

³ Il Dipartimento stabilisce i compiti dei formatori e degli esperti G+S e ne disciplina l'ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

Art. 21 Revoca e perdita del riconoscimento

¹ L'UFSPPO può sospendere o revocare il riconoscimento dei monitori, dei coach, dei formatori e degli esperti G+S:

- a. in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave, di obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell'ordinanza dipartimentale su di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall'UFSPPO per i singoli casi;
- b. nel caso in cui contro il quadro in questione sia in corso un procedimento penale.

² Nei casi di esigua gravità, l'UFSPPO può impartire dapprima un ammonimento.

³ Il riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto G+S è revocato se non sono adempiuti gli obblighi in materia di perfezionamento. In casi giustificati il riconoscimento può essere riottenuto dopo il successivo adempimento degli obblighi in materia di perfezionamento.

Sezione 3: Prestazioni dei Cantoni

Art. 22

¹ I Cantoni partecipano ai costi d'esercizio di G+S gestendo l'ufficio competente per G+S. Essi mettono segnatamente a disposizione l'infrastruttura necessaria, le risorse finanziarie e in materia di personale e concludono un'assicurazione di responsabilità civile.

² I Cantoni eseguono a proprie spese i controlli di qualità e promuovono attivamente G+S mediante misure adeguate.

³ I Cantoni finanziano le offerte inerenti alla formazione dei quadri svolte sotto la loro responsabilità, nella misura in cui queste ultime non sono cofinanziate dalla Confederazione conformemente agli importi stabiliti nell'allegato 3 della presente ordinanza.

Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

Art. 23¹⁴

Art. 23a Contributi per la formazione dei giovani

¹ Su domanda, nel limite dei crediti stanziati sono versati contributi per la formazione dei giovani e per i coach G+S. Le domande devono essere presentate all'UFSPPO al più tardi un mese dopo la conclusione dell'attività G+S.¹⁵

² I contributi sono versati agli organizzatori delle offerte G+S.

³ L'UFSPPO può ridurre o rifiutare i contributi agli organizzatori:

- a. in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave dagli organi dell'organizzatore, dal coach o dal monitore, di obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell'ordinanza dipartimentale su di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall'UFSPPO per i singoli casi;
- b. nel caso in cui contro l'organizzatore o i suoi organi sia in corso un procedimento penale.

⁴ Nei casi di esigua gravità, l'UFSPPO può impartire dapprima un ammonimento.

⁵ Se la domanda sotto forma di conteggio è presentata tardivamente, l'UFSPPO può rifiutare il contributo.¹⁶

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4593).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4593).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4593).

Art. 23b Contributi per corsi G+S dei GU 1 e 2

¹ I contributi per i corsi G+S del GU 1 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell'insegnamento;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti, dal numero di competizioni, dal numero di giorni di campo d'allenamento e dal numero di partecipanti.

² I contributi per i corsi G+S del GU 2 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.

³ L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

Art. 23c Contributi per campi G+S dei GU 3 e 4

¹ I contributi per i campi G+S dei GU 3 e 4 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti e del numero di giorni di campo.

² L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

Art. 23d Contributi per corsi e campi G+S del GU 5

¹ I contributi per i corsi G+S del GU 5 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell'insegnamento;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti e dal numero di partecipanti.

² I contributi per i campi G+S del GU 5 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti e del numero di giorni di campo. Nel calcolo dei contributi si considera inoltre se i campi G+S sono organizzati durante le vacanze o durante l'orario scolastico.

³ L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

Art. 23e Contributi per offerte del GU 7

¹ I contributi per le offerte del GU 7 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.

² L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

Art. 23f Indennità per le guide alpine

Le guide alpine riconosciute da G+S ricevono, per il loro impiego in corsi e campi G+S, indennità forfetarie giornaliere supplementari. Esse sono stabilite nell'allegato 2.

Art. 23g Indennità per i coach G+S

¹ L'indennità per i coach G+S dei GU 1, 2, 4, 5 e 7 dipende dalla somma complessiva dei contributi per l'offerta G+S. L'indennità ammonta al 10 per cento al massimo di tale somma complessiva. Essa è versata all'organizzatore.

² L'indennità per i coach G+S del GU 3 dipende dall'offerta G+S, dall'assistenza fornita ai campi e dalle visite effettuate ai campi. L'indennità ammonta al 10 per cento al massimo della somma complessiva.

³ Non ricevono alcuna indennità i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell'UFSPPO che assumono una funzione di coach nell'ambito delle loro attività di servizio.

Art. 23h Formazione dei quadri

¹ La Confederazione si assume i costi delle offerte federali volte alla formazione dei quadri. Essa versa un'indennità agli organizzatori che svolgono le altre offerte inerenti alla formazione dei quadri.

^{1bis} I documenti contabili devono essere presentati all'UFSPPO al più tardi un mese dopo la conclusione della formazione dei quadri.¹⁷

^{1ter} Se tale termine non è rispettato, l'indennità può essere rifiutata.¹⁸

² L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 3.

³ La formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili è indennizzata secondo le quote stabilite nella legge federale del 6 ottobre 1989¹⁹ per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 23i Indennità per i membri delle commissioni consultive

¹ La Confederazione versa un'indennità per le attività consultive di cui all'articolo 14.

² L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 4.

Art. 23j Indennità forfetarie per le federazioni

¹ La Confederazione può versare un'indennità forfetaria alle federazioni delle discipline sportive G+S a cui l'UFSPPO non fornisce alcuna prestazione per quanto concerne la direzione della pertinente disciplina sportiva.

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4593).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4593).

¹⁹ RS 446.1

² La Confederazione può versare un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive che si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S.

³ L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 5.

Art. 23k Modalità di assegnazione dei contributi

Il Dipartimento stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi.

Art. 23l Agevolazioni di trasporto

D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confederazione assume le spese di viaggio.

Art. 23m Materiale in prestito, accantonamenti della truppa

Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale destinato a G+S e la messa a disposizione di accantonamenti della truppa.

Art. 23n Stampati e distinzioni

¹ La Confederazione mette a disposizione gli stampati e le distinzioni necessari. L'UFSPPO stabilisce caso per caso la parte dei costi a carico del destinatario.

² L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) provvede alla stampa e alla distribuzione dei mezzi didattici.

Capitolo 3: Associazione olimpica svizzera²⁰, federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni sportive

Sezione 1: Contributi federali

Art. 24 Condizioni

¹ La Confederazione assegna contributi all'Associazione olimpica svizzera (AOS)²¹ e alle federazioni di ginnastica e di sport che le sono affiliate alla condizione che:

- a. contribuiscano efficacemente con la loro importanza, finalità e attività al mantenimento di una buona attitudine fisica generale;
- b. i loro statuti e attività siano compatibili con gli interessi nazionali;
- c. garantiscano con la loro organizzazione e direzione un impiego dei mezzi federali conforme alla finalità prestabilita.

²⁰ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²¹ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² Può sostenere le altre organizzazioni che promuovono lo sport dei giovani e degli adulti e gli altri sforzi in questo settore nella misura in cui siano adempiute le condizioni enunciate al capoverso 1.

Art. 25 Impiego e ripartizione

¹ Il Dipartimento versa all'AOS un contributo fisso per i compiti che essa si assume in qualità di organizzazione mantello e per i provvedimenti specifici presi in favore dello sport.

² L'ammontare dei contributi assegnati alle federazioni di ginnastica e di sport affiliate all'AOS è calcolato in funzione dell'effettivo dei membri, dei gruppi, delle prestazioni fornite per i corsi e dell'impegno nello sport di competizione. Le federazioni devono impiegare i sussidi per la formazione di monitori e di competitori e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

³ I contributi assegnati ad altre organizzazioni di promovimento dello sport dei giovani e degli adulti come anche quelli per altri sforzi effettuati in questo settore sono forfettari. Essi devono essere segnatamente impiegati per la formazione dei monitori e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

⁴ ...²²

⁵ Il Dipartimento disciplina i particolari della ripartizione e dell'utilizzazione dei contributi federali.

Sezione 2: Altre misure di promovimento

Art. 26

La Confederazione può prendere altre misure di promovimento. In particolare essa può pagare contributi per la formazione e il perfezionamento tecnici degli insegnanti e per la delegazione d'agenti della Confederazione a compiti particolari.

Capitolo 4: Ricerca scientifica nell'ambito sportivo, statistiche

Art. 27 Ricerca scientifica nell'ambito sportivo

¹ L'UFSPPO si occupa della ricerca fondamentale e della ricerca applicata nel campo delle scienze sportive come la medicina, la sociologia, la psicologia e la pedagogia sportive nonché della sistemazione degli impianti sportivi. Esso partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla legge del 7 ottobre 1983²³ sulla ricerca.

²² Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4003).

²³ RS 420.1

² A complemento dei lavori di ricerca dell'UFSPPO, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo mediante contributi del 30 al 70 per cento dei costi sussidiabili. Sono di regola considerati costi sussidiabili:

- a. la remunerazione dei collaboratori incaricati di realizzare il progetto e del personale ausiliario necessario;
- b. i costi per l'allestimento dei rapporti;
- c. i costi d'acquisto dell'equipaggiamento e del materiale necessari.

Art. 28 Statistiche

Il Dipartimento può ordinare indagini e analisi nell'ambito della statistica sportiva; sono eseguite dall'Ufficio federale di statistica.

Capitolo 5: Attrezzature ginniche e sportive

Art. 29

¹ La Confederazione può accordare contributi per la costruzione o l'ampliamento di attrezzature destinate alla formazione sportiva sempre che:

- a. le attrezzature rispondano a un bisogno d'importanza nazionale, sia nell'aspetto tecnico sia per quanto concerne la pianificazione e il funzionamento;
- b. la costruzione e l'esercizio siano finanziariamente garantiti;
- c. le attrezzature siano esercitate da parte dei beneficiari dei contributi o in loro nome;
- d. le attrezzature non siano esercitate a fine lucrativo.

² I contributi ammontano dal 15 al 45 per cento dei costi sussidiabili; essi dipendono dalla capacità finanziaria del Cantone e dall'interesse che l'attrezzatura presenta per la Confederazione. I costi d'acquisto del terreno non rientrano nei costi sussidiabili.

Capitolo 6: Modalità d'assegnazione dei contributi

Art. 30 Domande di contributi

¹ Le domande di contributi devono essere inviate all'UFSPPO prima dell'inizio dei lavori, corredate della necessaria documentazione.

² Qualsiasi modifica o estensione di un progetto deve essere oggetto di una domanda completa.

Art. 31 Decisione

¹ Il Dipartimento, su proposta della CFS e con l'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle finanze, decide in merito alla concessione di contributi finanziari o di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.²⁴

² Il Dipartimento, su proposta della CFS, decide di assegnare i contributi federali destinati:²⁵

- a. alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive;
- b. alle attrezzature sportive;
- c. al perfezionamento degli insegnanti;
- d. ai progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo.

³ La CFS vigila sulla regolare utilizzazione dei contributi federali.²⁶

Art. 32 Pagamento dei contributi

¹ A progetto ultimato, deve essere inviato all'UFSPPO un conteggio particolareggiato.

² Dopo aver verificato il conteggio e l'esecuzione del progetto, l'UFSPPO versa il contributo.

³ In casi debitamente motivati, l'UFSPPO può anticipare sino all'80 per cento del contributo definitivo.

⁴ Il contributo della Confederazione è versato unicamente se i Cantoni hanno già versato o garantito un contributo di importo almeno doppio.²⁷

Art. 33 Annullamento e obbligo di rimborso

¹ Il Dipartimento annulla la decisione riguardante l'assegnazione di un contributo se questo è stato versato indebitamente sulla base di indicazioni errate o incomplete.

² Esige il rimborso totale o parziale del contributo eventualmente remunerato d'interesse se:

- a. un'attrezzatura è destinata ad altro scopo o alienata;
- b. il beneficiario non adempie il proprio compito o lo adempie soltanto parzialmente.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4593).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4593).

Capitolo 7: Ufficio federale dello sport (UFSP)

Art. 34 Sede

L'UFSP ha sede a Macolin. Il Centro sportivo di Tenero (CST) gli è aggregato.

Art. 35 Compiti generali

¹ L'UFSP incoraggia lo sport quale elemento della nostra cultura. Inoltre esso insegna, studia e sostiene lo sport al servizio dell'educazione, della salute e dell'occupazione del tempo libero.

² Tratta, per la Confederazione, tutti i problemi inerenti alla ginnastica e allo sport. Dirige il movimento G+S. In collaborazione con il Gruppo del personale dell'esercito partecipa all'esame delle attitudini fisiche nell'ambito del reclutamento.²⁸

^{2bis} Esso propone, in collaborazione con la scuola universitaria professionale di Berna, un ciclo federale di studi universitari professionali nel campo dello sport. La Confederazione e il Cantone di Berna regolano la collaborazione in un contratto.²⁹

³ Assume compiti amministrativi della CFS e designa i delegati che collaborano nei gruppi di lavoro e nei gruppi di progetto.³⁰

⁴ Esso tratta per l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia³¹ e per l'Ufficio federale dell'agricoltura i problemi tecnici concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

⁵ Acquista il materiale di ginnastica e di sport della Confederazione.

Art. 36 Centro di formazione e di corsi

¹ L'UFSP organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:

- a.³² offerte di formazione dei quadri per G+S;
- b. un ciclo federale di studi universitari professionali comprendente gli studi di diploma nello sport, moduli di formazione per gli studenti di sport delle università (cicli complementari) e possibilità di formazione postdiploma;
- c. corsi d'allenatori;
- d. corsi nel campo delle scienze sportive;

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).
²⁹ Introdotto dal n. 1 dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

³¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

³² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

- e. congressi nazionali o internazionali;
- f. corsi di quadri per lo sport militare.³³

² L'UFSPPO elabora i programmi di formazione dei quadri dello sport militare. Pianifica e organizza i corsi di sport militare ordinati dal capo dell'istruzione dell'esercito come anche quelli del corpo delle guardie delle fortificazioni e delle guardie di confine. Coordina l'acquisto del materiale sportivo destinato all'esercito e a G + S.

³ L'UFSPPO mette le proprie installazioni a disposizione delle federazioni di ginnastica e di sport per la formazione superiore dei monitori nonché delle squadre nazionali titolari e di rinalzo.

⁴ L'UFSPPO tratta taluni problemi generali riguardanti lo sviluppo della ginnastica e dello sport. Può pubblicare manuali d'insegnamento e, in casi speciali, mettere allenatori a disposizione dello sport di punta nonché collaborare sul piano tecnico con i centri sportivi regionali.

Art. 37³⁴ Cicli di studi universitari professionali nel campo dello sport

¹ L'UFSPPO offre per il tramite dell'unità organizzativa Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM), cicli di studi universitari bachelor e master nel campo dello sport. Esso può collaborare a questo scopo con altre università.

² In ogni ciclo di studi sono proposti diversi moduli. Il numero di punti di credito attribuiti per il superamento di ogni modulo è stabilito secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System). Un punto di credito ECTS corrisponde a un volume di studio pari a 25–30 ore. Sono segnatamente compresi in questo tempo indicativo i lavori preparatori, i colloqui nel quadro dei corsi, l'ulteriore elaborazione della materia e la preparazione degli esami.

³ Il Dipartimento disciplina l'ammissione ai cicli di studi, i loro contenuti, le condizioni di ottenimento dei diplomi, la durata degli studi e le agevolazioni di ammissione e di studio per gli sportivi di élite riconosciuti. Esso è responsabile dell'accREDITAMENTO e può emanare direttive in merito.

⁴ Agli studenti diplomati possono essere conferiti i seguenti titoli protetti:

- a. «Bachelor of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin»;
- b. «Master of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin»;

⁵ Il titolo è completato con l'indicazione delle seguenti specializzazioni:

- a. «in sport ed educazione» («in Sport and Education»);
- b. «in sport e promozione della salute» («in Sport and Health Promotion»);
- c. «in sport di competizione» («in Competitive Sports»);
- d. «in management dello sport» («in Sports Management»).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2005 (RU **2005** 257).

⁶ L'attuale titolo di «maestro di sport SUP» rimane protetto. I «maestri di sport SUP» sono autorizzati ad avvalersi del titolo di «Bachelor of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin».

Art. 37a³⁵ Brevetto di specializzazione

L'UFSPO può rilasciare un brevetto di specializzazione in una determinata disciplina sportiva alle persone che:

- a. dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita a esercitare un'attività formativa nella disciplina in questione; e
- b. hanno ottenuto almeno 60 punti di credito nel ciclo di studi di bachelor.

Art. 38 Compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza

L'UFSPO assume compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza nel campo della ginnastica e dello sport.

Art. 39 Tasse e emolumenti

Il Dipartimento emana un regolamento delle trasse e degli emolumenti per le prestazioni dell'UFSPO.

Capitolo 8: Commissione federale dello sport

Art. 40³⁶ Composizione, nomine e subordinazione

¹ La CFS consta di rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, dei settori della scuola e formazione, della ricerca, dell'AOS e delle federazioni sportive, dell'esercito come anche di altre personalità competenti.

² Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della CFS. ...³⁷

³ La CFS è direttamente subordinata al capo del Dipartimento.

Art. 41 Compiti quale organo tecnico

¹ La CFS³⁸, in qualità di organo tecnico della Confederazione, assume i compiti seguenti:

- a. presta consulenza al Dipartimento in tutti i problemi fondamentali riguardanti la ginnastica e gli sport;

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2005 (RU 2005 257).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

³⁷ Per. abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

³⁸ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. segue l'evoluzione della ginnastica e degli sport in Svizzera e all'estero, partecipa ai lavori delle organizzazioni nazionali e internazionali specializzate e sostiene i congressi nazionali e internazionali indetti in Svizzera.

² La CFS svolge il suo compito consultivo per incarico del Dipartimento oppure secondo il proprio apprezzamento. Il Dipartimento la consulta prima di ogni decisione importante.

Art. 42³⁹ Compiti della CFS quale organo di sorveglianza della Divisione SFSM e della Scuola universitaria professionale federale dello sport⁴⁰

¹ La CFS esercita la sorveglianza sulla Divisione SFSM, segnatamente per quanto riguarda la Scuola universitaria professionale federale dello sport.⁴¹ Effettua presso quest'ultima visite periodiche e si fa informare sulle pratiche importanti.

² La CFS deve essere consultata per le questioni fondamentali riguardanti l'organizzazione e gli incarichi e presenta un resoconto al Dipartimento.⁴²

Art. 43⁴³ Sorveglianza su G+S

¹ La CFS si accerta del buon andamento di G+S.

² Essa nomina un delegato che fa regolarmente rapporto alla Commissione.⁴⁴

Art. 44 Alta vigilanza esercitata in materia di formazione d'insegnanti d'educazione fisica

La CFS coordina e sorveglia la formazione degli insegnanti d'educazione fisica giusta l'ordinanza del 21 ottobre 1987⁴⁵ sulla preparazione dei maestri di ginnastica e di sport nelle università.

Art. 45⁴⁶ Alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali

¹ Unitamente all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, la CFS esercita l'alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

² A tale scopo, la CFS può nominare un delegato che le fa regolarmente rapporto.⁴⁷

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

⁴⁵ RS **415.023**

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

Art. 46 Compiti riguardanti l'educazione fisica nella scuola elementare e media

¹ La CFS pubblica documenti didattici e organizza periodicamente la CRCEFS.⁴⁸

² Coordina la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

³ Sorveglia le manifestazioni e i corsi centrali di perfezionamento organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica scolastica e dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari sportivi.

Art. 47 Coordinamento della ricerca scientifica in materia di sport

La CFS coordina la ricerca scientifica in materia di sport e collabora specialmente con la Conferenza universitaria svizzera.

Art. 48⁴⁹ Organizzazione

¹ La CFS può:

- a. impiegare gruppi di lavoro composti di propri specialisti e di specialisti esterni per la preparazione delle sue pratiche;
- b. designare delegati e gruppi di progetto per compiti speciali.

² Essa dirige la segreteria generale e nomina il segretario generale. Sul piano amministrativo, la segreteria generale è subordinata all'UFSP.

Capitolo 9: Giurisdizione**Art. 49**

¹ Le decisioni di prima istanza pronunciate dall'UFSP possono essere impugnate davanti al Dipartimento entro 30 giorni dalla notifica.

² Ai ricorsi contro decisioni di prima istanza o decisioni su ricorso del Dipartimento come anche contro disposizioni cantonali di ultima istanza sono applicate le disposizioni generali sulla giurisdizione federale amministrativa.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 50 Abrogazione del diritto anteriore

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 26 giugno 1972⁵⁰ concernente la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport;
2. l'ordinanza del DMF del 21 dicembre 1972⁵¹ concernente l'educazione fisica nella scuola;
3. l'ordinanza del 20 dicembre 1972⁵² sui sussidi alle attrezzature per l'educazione sportiva;
4. l'ordinanza del DMF del 27 febbraio 1973⁵³ concernente le domande di sussidi per gli impianti di ginnastica e sport.

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁵⁰ [RU 1972 1181, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 n. 1 51, 1983 1055 art. 3 lett. a]

⁵¹ [RU 1973 323, 1978 38, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. a]

⁵² [RU 1973 185, 1977 2273 n. 1 52, 1983 1055 art. 3 lett. b]

⁵³ [RU 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. f]

Allegato I⁵⁴
(Art. 23b–23e)

Contributi per la formazione dei giovani

Gruppo di utenti 1										
	Genere di corso	Corso annuale (CA)			Corso stagionale (CS)		Corso stagionale (CS)	CA/CS	CA/CS	CA/CS
		1	2	3	≥90'	8–16				
	Durata della lezione	≥90'			≥90'		≥90'	–	–	≥60'
	Dimensione del gruppo	8–16			8–24		8–24	3–7 (8–16)	3–7 (8–24)	–
<i>Sussidio di base</i>	massimo	600.00			700.00		× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.8
	massimo	250.00			300.00		× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.8
	massimo	800.00			900.00		× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.8
	massimo	800.00			900.00		× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.8
	massimo	800.00			900.00		× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.8
	massimo	800.00			900.00		× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.8
<i>Competizione</i>	Categoria	1	2	3	1	2	–	–	–	–
	massimo	180.00	360.00	540.00	200.00	400.00	× 0.5	× 0.5	× 0.45	–
	massimo	70.00			80.00		70.00	80.00	× 0.5	–
<i>Giorno di campo</i>	massimo	70.00			80.00		70.00	80.00	× 0.5	–

54 Introdotta dall'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4003). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4593).

Gruppo di utenti 2 (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva non compresi)

	Genere di corso		Corso annuale (CA)		Corso stagionale (CS)		$\frac{1}{2}$ corso stagionale		CA/CS		$\frac{1}{2}$ CS	
	Dimensione del gruppo		8-12		8-12		8-12		3-7		3-7	
<i>Sussidio di base</i>												
60 ore	massimo		600.00		× 0.5		× 0.25		× 0.5		× 0.125	
120 ore	massimo		500.00		× 0.5		-		× 0.5		-	
180 ore	massimo		700.00		× 0.5		-		× 0.5		-	
240 ore	massimo		700.00		× 0.5		-		× 0.5		-	
300 ore	massimo		700.00		× 0.5		-		× 0.5		-	
360 ore	massimo		700.00		× 0.5		-		× 0.5		-	
420 ore	massimo		700.00		× 0.5		-		× 0.5		-	
480 ore	massimo		700.00		× 0.5		-		× 0.5		-	
540 ore	massimo		700.00		× 0.5		-		× 0.5		-	

Gruppo di utenti 2 (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva)

<i>Sussidio di base</i> Per ogni 60 «ore/partecipante»	indoor		outdoor	
	massimo		massimo	
	60.00		120.00	

Gruppo di utenti 3

Per giorno e per partecipante	
massimo	
6.00	

Gruppo di utenti 4 (alpinismo e sci-escursionismo non compresi)	
Per giorno e per partecipante	massimo 7.00
Gruppo di utenti 4 (alpinismo e sci-escursionismo)	
Per giorno e per partecipante	massimo 60.00

Gruppo di utenti 5									
	Genere di corso	Corso annuale (CA)	Corso stagionale (CS)	1/2 corso stagionale	CA/CS	1/2 corso stagionale	CA/CS	Campo (vacanze)	Campo (scuola)
<i>Sussidio di base</i> 1° allenamento 2° allenamento 3° allenamento 4° allenamento 5° allenamento Per giorno e per partecipante	massimo	600.00	× 0.5	110.00	× 0.5	55.-	× 0.8	-	-
	massimo	250.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	7.00	3.50
		8-16	8-16	8-16	3-7	3-7	-	-	-

Gruppo di utenti 7 (promovimento delle nuove leve)											
Genere di corso	Corso annuale (CA)	Corso annuale (CA)	Corso annuale (CA)	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
Dimensione del gruppo	8-12	8-16	8-24	8-12 8-16 8-24	8-12 8-16 8-24	8-12 8-16 8-24	8-12 8-16 8-24	3-7 (8-12)	3-7 (8-16)	3-7 (8-24)	
Livello	1	1	1	1	2	3	3	tutti	tutti	tutti	
<i>Sussidio di base</i>	550.00	600.00	650.00	× 1.5	× 2.5	× 3.0	× 3.0	× 0.5	× 0.46	× 0.42	
50 ore	650.00	700.00	750.00	× 1.5	× 2.5	× 3.0	× 3.0	× 0.5	× 0.46	× 0.42	
Per ogni 10 ore	130.00	140.00	150.00	× 1.5	× 2.5	× 3.0	× 3.0	× 0.5	× 0.46	× 0.42	

Allegato 2⁵⁵
(Art. 23f)

Indennità per guide alpine patentate titolari di un riconoscimento G+S

1. Alle guide alpine patentate, impiegate in qualità di monitori G+S nell'ambito di offerte inerenti alle discipline sportive G+S dell'alpinismo, dello sci-escursionismo e dell'arrampicata sportiva nonché in qualità di esperti G+S nell'ambito della formazione dei quadri, è versata un'indennità forfettaria giornaliera pari a 260 franchi.
2. L'indennità forfettaria giornaliera è versata, nel caso di campi G+S, per ogni 12 partecipanti e, nel caso di corsi G+S, ogni 60 «ore/partecipante».

⁵⁵ Introdotto dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

Allegato 3⁵⁶
(Art. 23h)

Indennità per la formazione dei quadri

1 Formazione dei quadri da parte dell'UFSPÖ

- 1.1 I partecipanti hanno diritto:
- all'alloggio e al vitto gratuiti,
 - al buono di trasporto per il viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici,
 - all'indennità per perdita di guadagno.
- 1.2 L'indennità per perdita di guadagno è versata per le offerte inerenti alla formazione dei quadri.

2 Formazione dei quadri da parte degli uffici cantonali G+S

- 2.1 I partecipanti hanno diritto:
- all'alloggio e al vitto gratuiti,
 - al buono di trasporto per il viaggio a metà prezzo con i mezzi di trasporto pubblici,
 - all'indennità per perdita di guadagno se partecipano a offerte inerenti alla formazione dei quadri.
- 2.2 La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti:
- 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S oppure 100 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso centrale;
 - 100 franchi al giorno per il capocorso di corsi di formazione impiegato in aggiunta al contingente di esperti stabilito dall'UFSPÖ;
 - un'indennità forfettaria giornaliera ai sensi dell'allegato 2 per le guide alpine nell'ambito della formazione per i quadri;
 - buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso;
 - un'indennità per perdita di guadagno per i partecipanti a offerte inerenti alla formazione dei quadri.

⁵⁶ Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

3 Formazione dei quadri da parte delle federazioni sportive

La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti:

- 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;
- buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso con i mezzi di trasporto pubblici.

Allegato 4⁵⁷
(Art. 23i)

Indennità per le commissioni consultive

1. Indennità per le spese di funzione: 60 franchi al giorno. Per meno di tre ore di attività nel quadro di G+S (viaggio compreso) l'importo dell'indennità per le spese è dimezzato.
2. Indennità di pernottamento: 50 franchi. In caso di pernottamento in un edificio della Confederazione, l'importo dell'indennità di pernottamento è dimezzato.
3. Rimborso delle spese di viaggio, 2^a classe, prezzo del biglietto intero.
4. Ai collaboratori dei Cantoni non sono versate indennità finanziarie.

⁵⁷ Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4003).

Allegato 5⁵⁸
(Art. 23j)

Indennità forfettaria per le federazioni

1. L'entità dell'indennità forfettaria per la direzione della disciplina sportiva G+S ai sensi dell'articolo 23j capoverso 1 dipende dal numero di attività svolte nell'ambito della formazione dei quadri. Essa può ammontare a:
franchi
 - a. 3000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è inferiore o uguale a 250;
 - b. 4000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» si situa tra 251 e 350;
 - c. 5000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è superiore a 350.
2. Le federazioni delle discipline sportive che ai sensi dell'articolo 23j capoverso 2 si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S possono ricevere un'indennità forfettaria di 5000 franchi l'anno al massimo e ulteriori prestazioni non finanziarie dell'UFSP.

⁵⁸ Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

